



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

Prot. n. 0012508/2012
CLASS. 2010 - VIII/2.8
ORDINANZA N. 93 / 2012

OGGETTO : DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

IL SINDACO

VISTA la Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
VISTA la Legge Regionale 27.10.2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
VISTA la Legge 04.01.1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
VISTA la Legge Regionale 27.11.1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
VISTA la D.G.R. n. 440 del 23.02.2010 avente per oggetto "Approvazione dello schema tipo di regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;
RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2011 del 03/02/2011;
VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

Di fissare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, come segue:

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
2. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
6. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Villaverla.

Comune di Villaverla, li 04/12/2012

IL SINDACO

GONZO Ruggero